

Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEL PROVENTO DEL FONDO PER LE ENERGIE RINNOVABILI (FER) NELL'ANNO 2026 (OFER-26)

(del 23 febbraio 2026)



Adottata con risoluzione municipale numero 1746 del 23 febbraio 2026

Pubblicata dal 26 febbraio al 27 marzo 2026

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

richiamata la risoluzione del Consiglio comunale relativa all'utilizzazione dell'intero provento del FER, avvenuta il 15 dicembre 2025 nel contesto dell'approvazione del preventivo 2026 del Comune;

visti:

- l'articolo 8c lett. g) della Legge cantonale sull'energia (Len), secondo il quale il Fondo per le energie rinnovabili (FER) è tra l'altro destinato a finanziare le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio per batterie per l'accumulo di energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER);
- l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza propria o delegata da leggi e regolamenti;

con risoluzione numero 1746 del 23 febbraio 2026;

DECRETA:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione dell'efficienza energetica e disciplina l'utilizzazione dell'importo totale, pari a Fr. 140'000.-, del Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione del Comune di Cugnasco-Gerra nel 2026 nei seguenti settori:

- a) incentivo per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno annuale e mensile;
- b) incentivo per l'acquisto dell'Abbonamento Generale per ragazzi (6-16 anni), giovani (16-24 anni) e per 25enni, e dell'abbonamento Night (under 25) per coloro che frequentano:
 - una scuola o una formazione professionale;
 - uno stage di formazione non aziendale;
 - un corso di lingue;della durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino;
- c) incentivo per l'acquisto dell'Abbonamento metà prezzo;
- d) incentivo per l'acquisto di abbonamenti Bike Sharing Locarnese – Bellinzonese.
- e) incentivo per la realizzazione e l'ampliamento di impianti fotovoltaici;
- f) incentivo per l'acquisto di benzina alchilata.

Titolo II

Incentivi a favore della mobilità sostenibile

Capitolo I

Abbonamento Arcobaleno

Art. 2 **Principio e ammontare dell'incentivo**

- 1) È concesso un incentivo comunale a favore dei domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra che:
 - a) acquistano un abbonamento Arcobaleno annuale o mensile per ragazzi e giovani (fino al compimento dei 25 anni) per la seconda classe;
 - b) acquistano per la prima volta un abbonamento Arcobaleno annuale per adulti (a partire da 25 anni) per la seconda classe.
- 2) Con "*acquistano per la prima volta*" si intendono coloro che non hanno presentato una richiesta di incentivo comunale per un abbonamento Arcobaleno annuale durante il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2026. Alla Cancelleria Comunale compete la verifica dell'adempimento di tale condizione in base ai dati in suo possesso.
- 3) L'incentivo ammonta, in entrambi i casi previsti dal cpv. 1, al 50% del prezzo di acquisto del titolo di trasporto. L'incentivo è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi o riduzioni. L'incentivo erogato, cumulato con gli altri sussidi e riduzioni, non può in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto dell'abbonamento.
- 4) L'incentivo è riconosciuto anche per gli abbonamenti per la prima classe. L'ammontare è calcolato sul prezzo di acquisto dell'abbonamento per la seconda classe.

Art. 3 **Domicilio**

Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento.

Art. 4 **Procedura**

- 1) Il diritto all'incentivo deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.
- 2) Il diritto all'incentivo è riconosciuto per gli abbonamenti emessi a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
- 3) Le richieste devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio 2027. Le domande per il 2026 presentate dopo tale data non saranno più prese in considerazione.
- 4) L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.

Capitolo II

Abbonamento Generale per ragazzi, giovani e 25enni e abbonamento Night

Art. 5 Principio e ammontare dell'incentivo

- 1) È concesso un incentivo comunale a favore dei giovani - studenti, apprendisti e stagisti, esclusi quelli che frequentano la scuola elementare e la scuola media - che acquistano un Abbonamento generale per ragazzi (6-16 anni), giovani (17-24 anni) o per 25enni, oppure un abbonamento Night (fino a 25 anni), e che frequentano:
 - una scuola o una formazione professionale;
 - uno stage di formazione non aziendale;
 - un corso di lingue;della durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino.
- 2) L'incentivo ammonta al 20% del prezzo annuale dell'abbonamento per la seconda classe. L'incentivo è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi o riduzioni. L'incentivo erogato, cumulato con gli altri sussidi e riduzioni, non può in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto dell'abbonamento.
- 3) Per abbonamenti della durata inferiore a un anno, dove applicabile, l'incentivo è corrisposto sul prezzo di acquisto dell'abbonamento secondo la modalità di pagamento con fattura mensile, moltiplicato per i mesi di validità.

Art. 6 Domicilio

Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento.

Art. 7 Procedura

- 1) Il diritto all'incentivo deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.
- 2) Il diritto all'incentivo è riconosciuto per gli abbonamenti emessi a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
- 3) Le richieste devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio 2027. Le domande per il 2026 presentate dopo tale data non saranno più prese in considerazione.
- 4) L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.

Capitolo III

Abbonamento metà-prezzo

Art. 8 Principio e ammontare dell'incentivo

- 1) È concesso un incentivo comunale a favore dei domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra che:
 - a) acquistano un abbonamento metà-prezzo Giovani (dai 16 e fino al compimento dei 25 anni);
 - b) acquistano un abbonamento metà-prezzo Adulti ed hanno almeno 65 anni. Fa stato l'età del titolare dell'abbonamento al momento dell'acquisto.
- 2) L'incentivo ammonta, in entrambi i casi previsti dal cpv. 1, al 50% del prezzo di acquisto del titolo di trasporto. L'incentivo è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi o riduzioni. L'incentivo erogato, cumulato con gli altri sussidi e riduzioni, non può in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto dell'abbonamento.

Art. 9 Domicilio

Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento.

Art. 10 Procedura

- 1) Il diritto all'incentivo deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.
- 2) Il diritto all'incentivo è riconosciuto per gli abbonamenti emessi a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
- 3) Le richieste devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio 2027. Le domande per il 2026 presentate dopo tale data non saranno più prese in considerazione.
- 4) L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.

Capitolo IV

Abbonamenti Bike Sharing

Art. 11 Principio

- 1) È concesso un incentivo comunale a favore dei cittadini, con domicilio nel Comune di Cugnasco-Gerra che sottoscrivono un abbonamento al sistema *Bike Sharing PubliBike* (bicicletta meccanica, e-bike, e-scooter).
- 2) L'età minima per sottoscrivere l'abbonamento è di 14 anni per le biciclette meccaniche, 16 anni per le e-bike e 18 anni per gli e-scooter. Rimangono ad ogni modo applicabili e vincolanti le condizioni generali previste dall'azienda fornitrice del servizio.
- 3) Fanno stato il domicilio e l'età alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

Art. 12 Ammontare

L'incentivo è fissato al 50% del prezzo dell'abbonamento. L'incentivo erogato, cumulato con eventuali altri sussidi e riduzioni, non può in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto dell'abbonamento.

Art. 13 Procedura

- 1) Il diritto all'incentivo è riconosciuto per gli abbonamenti emessi a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
- 2) Il diritto all'incentivo deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito modulo disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.
- 3) Le domande di sussidio devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio 2027. Le domande per il 2026 presentate dopo tale data non verranno prese in considerazione.
- 4) L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.

Titolo III

Incentivi in ambito edilizio

Capitolo I

Incentivo per la realizzazione e l'ampliamento di impianti fotovoltaici

Art. 14 Principio

- 1) I proprietari di stabili (persone fisiche o giuridiche) ubicati sul territorio comunale di Cugnasco-Gerra, indipendentemente dalla loro destinazione e dal domicilio/sede del proprietario, possono beneficiare di un incentivo comunale per l'installazione o per l'ampliamento, su stabili esistenti, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- 2) Sono considerati stabili esistenti, e quindi passibili di beneficiare dell'incentivo comunale, quelli in possesso di un certificato di agibilità o di abitabilità rilasciato entro il 31 dicembre 2021.
- 3) L'incentivo è accordato per gli impianti riconosciuti a livello federale e/o cantonale mediante i rispettivi incentivi.
- 4) Gli incentivi comunali sono concessi solo per i lavori affidati ad una ditta con sede in Svizzera.

Art. 15 Ammontare

- 1) L'incentivo comunale ammonta a Fr. 200.-/kWp fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di Fr. 2'000.-, equivalenti a 10 kWp.
- 2) In caso di ampliamento di un impianto esistente per il quale è già stato riconosciuto in passato un incentivo comunale, il contributo di cui al cpv. 1 sarà calcolato sulla differenza tra la nuova potenza globale, ritenuta una potenza massima incentivabile di 10 kWp, e quella dell'impianto già realizzato.

Art. 16 **Procedura**

- 1) La richiesta di incentivo deve essere presentata entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data della decisione relativa all'incentivo cantonale. La richiesta va fatta valere mediante l'apposito formulario ufficiale, allegando la documentazione ed i giustificativi richiesti nello stesso.
- 2) Per l'ottenimento dell'incentivo entrano in considerazione gli impianti che hanno ossequiato la procedura di annuncio prescritta dall'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT) o, secondo il caso, quella di approvazione ai sensi della Legge edilizia (LE) e relativo Regolamento di applicazione (RLE). La presente Ordinanza si applica agli impianti annunciati o autorizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
- 3) Il diritto all'incentivo decade in caso di mancato rispetto del termine previsto al cpv. 1 o in caso di richiesta incompleta o non correlata dalla documentazione richiesta.
- 4) L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata all'Ufficio tecnico comunale.

Titolo IV
Altri incentivi

Capitolo I

Incentivo per l'acquisto di benzina alchilata

Art. 17 **Principio**

Il contributo è erogato ai proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali o altri diritti, che utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

Art. 18 **Ammontare**

- 1) È sussidiato un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare.
- 2) Il contributo ammonta a Fr. 2.50 per litro.

Art. 19 **Procedura**

- 1) Il cittadino (persona fisica) che intende far valere il diritto al sussidio, deve presentare alla Cancelleria comunale l'originale della fattura, dello scontrino o della ricevuta di pagamento dai quali risulti il tipo di carburante acquistato, il quantitativo e la data di acquisto. Il contributo è versato in contanti, immediatamente.
- 2) Le richieste relative al 2026, devono essere fatte valere entro il 31 gennaio 2027.
- 3) L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 20 Abusi

I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari. Ogni abuso determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo acquisito, il decadimento del diritto alla sovvenzione per l'anno in corso. Il Municipio emana, se del caso, le opportune e puntuali decisioni; rimane riservata l'azione penale e il recupero delle spese amministrative.

Art. 21 Rimedi di diritto

Contro le decisioni emanate dalla Cancelleria comunale e dall'Ufficio tecnico comunale è data la possibilità di presentare reclamo al Municipio, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 22 Entrata in vigore e applicazione

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026 e rimane in vigore fino al 31 gennaio 2027. Si applica all'utilizzazione della disponibilità del FER nell'anno contabile 2026.

Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni (articolo 192 cpv. 2 LOC), precisamente dal 26 febbraio al 27 marzo 2026.

Mezzi e termini di ricorso

La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona entro il termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO  Michele Dedini		IL SEGRETARIO  Luca Foletta
---	---	---